

□ **Mozione n. 264**

presentata in data 29 giugno 2017

a iniziativa del Consigliere Maggi

“ASUR – Indizione nuova procedura concorsuale per la copertura di n. 6 posti di Dirigente amministrativo – Richiesta annullamento”

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Premesso che:

- Con determina del direttore generale ASUR n. 184 del 29 marzo 2017 è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 6 posti di Dirigente Amministrativo;
- Il medesimo bando di concorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie Concorsi ed esami, del 17 giugno 2017;

Rilevato che:

- nel documento istruttorio si precisa che si è a conoscenza del contenuto dell'art. 13 della legge regionale 37 del 30 dicembre 2016, in base al quale *“Al fine del perseguimento di obiettivi di razionalizzazione della spesa, ferma restando la durata di validità delle graduatorie prevista dalla normativa statale, i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 25 della legge regionale 27 novembre 2012, n. 37 (Assestamento del bilancio 2012), come modificato dall'art. 14 di questa legge, previa programmazione delle assunzioni, prima dell'indizione di un concorso pubblico e nei limiti della propria dotazione organica ricorrono, fatte salve particolari necessità adeguatamente motivate, i posti vacanti e disponibili utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi indetti per parti o equivalente posizione contrattuale approvate dai soggetti di cui al medesimo comma 3”*;
- Tra i soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale n. 37/2012 sono indicati, tra altro, anche gli Enti del Servizio Sanitario Regionale e pertanto, l'indizione di un nuovo concorso che deroghi all'utilizzo di idonei presenti nelle graduatorie di pubblici concorsi per pari o equivalente posizione contrattuale deve essere supportata da *“particolari necessità adeguatamente motivate”*;
- Nella citata determina n. 184 si rileva che presso l'Azienda ospedaliera universitaria Ospedali Riuniti di Ancona è vigente la graduatoria, approvata con determina dirigenziale n. 1136 del 6 dicembre 2016, formata a seguito di espletamento di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di dirigente amministrativo per la S.O. Controllo di gestione;
- Nella medesima determina si giustifica il mancato utilizzo della graduatoria vigente presso l'Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti di Ancona evidenziando che *“la procedura in parola abbia inteso conseguire professionalità con specifica preparazione e formazione finalizzata al settore del Controllo di gestione, selezionando un profilo professionale da adibire alla relativa funzione, laddove invece le necessità di ASUR si riferiscono a differenti settori di attività amministrativa dell'Area Amministrativa, Tecnica e Logistica, di talché la detta graduatoria non risulta utilizzabile, essendo necessario selezionare professionalità rispondenti all'esigenza di più ampia competenza amministrativa”*; si osserva ancora che *“quanto alla Regione Marche, occorre evidenziare che le graduatorie approvate con decreti n. 23/SGG del 25 novembre 2013 e n. 2/DGCR del 22 febbraio 2016, relative a procedura concorsuali per titoli ed esami per la copertura di posti da Dirigente, non risultano utilizzabili da ASUR in quanto i relativi requisiti di ammissione*

non prevedono titoli di studio specialistici”;

Considerato che

- La motivazione addotta a sostegno della scelta discrezionale dell'amministrazione di non utilizzare le vigenti graduatorie indicate non sembra essere a dimostrazione di “particolari necessità adeguatamente motivate” come richiesto dall'articolo 13 della legge regionale n. 37/2016, al contrario sembra un modo per aggirare il dettato normativo; infatti la disciplina concorsuale seguita per la definizione della graduatoria da parte dell'Azienda ospedali Riuniti di Ancona è la medesima, senza alcuna modifica né formale né sostanziale, utilizzata dall'Asur per bandire la procedura concorsuale per la copertura di n. 6 posti dirigenziali. Entrambi i bandi, infatti, riproducono fedelmente i contenuti del DPR 10 dicembre 1997, n. 483, Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, sia per quanto riguarda i titoli di studio richiesti, le prove d'esame che la valutazione dei titoli. Non si comprende, quindi, come nel documento istruttorio della determina del Direttore generale ASUR n. 184 del 29 marzo 2017 si sia potuto affermare che *“le necessità di ASUR si riferiscono a differenti settori di attività amministrativa dell'Area Amministrativa, Tecnica e Logistica, di talché la detta graduatoria non risulta utilizzabile, essendo necessario selezionare professionalità rispondenti all'esigenza di più ampia competenza amministrativa”*, quando poi, nei fatti, le materie concorsuali e i titoli di studio richiesti sono identici;

Osservato che:

- L'orientamento della giurisprudenza amministrativa, riconosce un generale favore per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei, aventi anche una chiara finalità di contenimento della spesa pubblica che il concorso pubblico comporta (Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza 28 luglio 2011, n. 14, TAR Umbria, sezione prima, sentenza 10 giugno 2016, n. 494);

IMPEGNA

il Presidente e l'Assessore competente

- A dare indicazioni al Direttore Generale Asur affinché provveda sia ad annullare il bando indicato in oggetto che ad avviare la procedura per utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici espletati presso l'Azienda ospedali riuniti di Torrette e presso la regione Marche, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale n. 37 del 2016, in applicazione dei principi di economicità, trasparenza e buon andamento della PA.